



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N. 25 DEL 10/10/2017

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART.24 DEL D.LGS.N.175 DEL 19/08/2016- RICOGNIZIONI DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta si è riunito in sessione ordinaria in Varallo, presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia – Corso Roma n. 35, disposto dal Presidente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Pier Luigi Prino, con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Carla Prina Cerai .

Sono presenti i Signori:

1.	AXERIO PIETRO GIULIO	No	20.	PATROSSO MARIA CRISTINA	Si
2.	MADERNA MAURIZIO	No	21.	PERINO ANDREA	No
3.	BIGNOLI ITALO	Si	22.	PRINO PIER LUIGI	Si
4.	CARELLI ROBERTO	Si	23.	SESONE MARINO	No
5.	DAFFARA ALBERTO	Si	24.	STALLA FEDERICA	Si
6.	CERRUTI MICLET LUCA	Si	25.	STRAGIOTTI CARLO	No
7.	CHIARA LORENA	No	26.	SVIZZERO SERGIO	Si
8.	DEFILIPPI MARCO	Si	27.	TODARO DANIELE	No
9.	FIORONE WALTER	Si	28.	TOGNOTTI GIANNI	Si
10.	COTTURA ENRICO	Si	29.	UFFREDI MORENO	Si
11.	GAGLIARDINI GIACOMO	Si	30.	VIMERCATI PAOLO	Si
12.	DAGO ANGELO	Si	31.	ZANINETTI CLAUDIO	Si
13.	LEONE MONICA	Si	32.	CURCIO ANTONINO	No
14.	GIANOTTI FAUSTO	No	33.		
15.	GILARDI ANDREA	Si	34.		
16.	LACERENZA MASSIMO	No	35.		
17.	MIGNELLI CLAUDIA	Si	36.		
18.	LOCATELLI GIANLUIGI	Si	37.		
19.	NUNZIATA FRANCESCO	Si			

PRESENTI N°. 22 ASSENTI N°. 10
E' presente l'Assessore Tedoldi Claudio

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- la *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.
- secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).
- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:
 - ✓ alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - ✓ entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.
- assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni non mantenibili dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4) e quindi entro un anno dall'approvazione della presente deliberazione.
- qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter c. 2 c.c. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c.
- secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:
 - ✓ non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
 - ✓ oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
 - ✓ che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.
- in caso di alienazione l'Ente dovrà seguire il procedimento di cui all'art. 10 del T.U. società a partecipazione pubblica.
- ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007 e precisamente le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:
 - ✓ produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - ✓ progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
 - ✓ realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

- ✓ autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
 - ✓ servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.
- inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:
 - ✓ che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
 - ✓ che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
 - ✓ che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
 - ✓ che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
 - ✓ infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).
 - in ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.
 - oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 e pertanto secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato" e attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:
 - ✓ dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
 - ✓ evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
 - ✓ dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
 - ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".
 - all'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017 infatti l'articolo 20 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
 - ✓ nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
- l'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*, tale norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinqies* dell'articolo 26 e quindi:
 - ✓ il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.
 - l'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti” ma anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

Evidenziato altresì che questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU): i commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero) infatti il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- ✓ l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- ✓ la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- ✓ l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- ✓ l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ✓ il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Visto che il Piano operativo di razionalizzazione è stato adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della giunta n. 158 del 9.11.2016 e con deliberazione di Consiglio n.47 del 1.12.2016.

Dato atto che D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, prevede all'art. 24 che le Amministrazioni pubbliche effettuino entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la Revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso ossia al 23 settembre 2016;

Rilevato che alla data del 23 settembre 2016 le partecipazioni detenute dall'Unione risultavano essere le seguenti:

- MONTEROSA 2000 spa
- TERRE DEL SESIA scarl
- ALPE DI MERA spa
- ATL Valsesia Vercelli
- NORDIND spa – in liquidazione dal 19/1/2015
- ATAP spa
- ATENA spa
- ATENA TRADING srl

Dato atto che tramite la controllata MONTEROSA 2000 spa l'Unione detiene una partecipazione indiretta ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. g) del T.U.S.P. in ATL Valsesia Vercelli.

Viste le “Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali” adottate dalla Corte dei Conti Sezione - Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 19/7/2017 deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo è stato istruito dall'Ufficio Segreteria sulla base dei bilanci e di altri dati forniti dagli organismi partecipati.

Preso atto che per la società Insedimenti Produttivi per il Piemonte Settentrionale Spa siglabile in NORDIND Spa, già in liquidazione, in data 13/01/2017 è stato dichiarato il fallimento;

Vista la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione alla data del 23 settembre 2016, come da Relazione tecnica, compilata con l'utilizzo del modello standard "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali adottato dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, allegata **sub 1**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono motivate le decisioni circa il mantenimento o la razionalizzazione delle società che ha dato il seguente esito:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Società	motivazioni
TERRE DEL SESIA SCARL	mantenimento della partecipazione con modifica dello statuto per escludere dall'oggetto sociale l'attività in regime di diritto privato mantenendo come oggetto esclusivo la gestione dei fondi comunitari per quel che riguarda le altre variabili rimandare di 6 mesi ogni azione in attesa dell'eventuale richiesta modifica legislativa

Azioni di razionalizzazione

Società	Azioni di razionalizzazione	motivazioni/modalità
MONTEROSA 2000 Spa	Fusione	La procedura di fusione è già stata avviata con Accordo di Programma con la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, i Comuni di Alagna e Scopello e la CC.I.AA. sottoscritto il 27/3/2017. Nel corso del 2018 scadrà il contratto di concessione a privato della gestione delle sciovie. La fusione con Alpe di Mera permetterà di razionalizzare i costi e di ottimizzare i ricavi con la gestione diretta delle sciovie dell'Alpe di Mera insieme a quelle già gestite da Monterosa.
ALPE DI MERA Spa	Fusione	La procedura di fusione è già stata avviata con Accordo di Programma con la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, i Comuni di Alagna e Scopello e la CC.I.AA. sottoscritto il 27/3/2017. Nel corso del 2018 scadrà il contratto di concessione a privato della gestione delle sciovie. La fusione con Monterosa permetterà di razionalizzare i costi con l'eliminazione di quelli relativi all'amministrazione di Mera, e di ottimizzare i ricavi con la gestione diretta delle sciovie dell'Alpe di Mera insieme a quelle già gestite da Monterosa.

A.T.L. Valsesia Vercelli srl	Alienazione quote	Le ATL sono promosse dalla Regione Piemonte con L.R. 14/2016. Le Province Piemontesi esercitano la funzione di promozione turistica per delega regionale riconferita a seguito del riordino con la L.R. 23/2015. Tuttavia poiché la Regione Piemonte non ha trasferito risorse per le spese di intervento (ad eccezione delle spese di personale) l'Ente in ragione delle gravi criticità di bilancio ha comunicato il recesso da ATL dal 2018. In considerazione dell'importanza dell'attività svolta da ATL in campo turistico, qualora la Regione finanzia le spese di intervento, l'Ente è intenzionato a ritirare il recesso chiedendo alla Regione Piemonte, socia di ATL Valsesia Vercelli, una revisione della disciplina delle ATL che sia compatibile con le norme del T.U. 175/2016
NORDIND Spa	Liquidazione	In data 13/01/2017 è stato dichiarato il fallimento della società già in liquidazione
ATAP Spa	Alienazione	Con precedente piano di razionalizzazione approvato nel 2016 l'Ente ha deliberato l'alienazione della società; la Provincia di Biella ha esperito un'asta congiunta cui ha aderito anche l'Unione che è andata deserta. Si ritiene di valutare nuove procedure di alienazione ad evidenza pubblica, previ futuri accordi con altri soci per evitare svendita quota di minoranza e in rapporto alle necessità e agli esiti della gara regionale per il TPL su gomma in fase di avvio da parte dell'Agenzia Regionale per la Mobilità Piemontese.
ATENA SPA	Alienazione	Con precedente piano di razionalizzazione approvato nel 2016 l'Ente ha deliberato la dismissione delle quote che si conferma perché servizio non strettamente connesso alle finalità istituzionali e stante la necessità di realizzare entrate certe a copertura degli accantonamenti obbligatori di cui all'art.21 del TUSP
ATENA TRADING SRL	Alienazione	Con precedente piano di razionalizzazione approvato nel 2016 l'Ente ha deliberato la dismissione delle quote che si conferma perché servizio non strettamente connesso alle finalità istituzionali e stante la necessità di realizzare entrate certe a copertura degli accantonamenti obbligatori di cui all'art.21 del TUSP

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente illustra le motivazioni del provvedimento dichiara aperta la discussione:

- interviene il Consigliere Bignoli Italo chiedendo le motivazioni della decisione di aspettare 6 mesi rispetto alla partecipata TERRE DEL SESIA SCARL e il Presidente argomenta illustrando una corpora

documentazione prodotta che va nella direzione di una modifica legislativa in sede di approvazione della legge di bilancio 2018;

- interviene il Consigliere Gagliardini Giacomo dichiarandosi contrario all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie a coprire le perdite 2016 delle Società ALPE DI MERA SPA e MONTEROSA 2000 SPA così come richiesto dall'art.21 del TUSP poiché così facendo tali risorse sono sottratte all'impiego in favore dei piccoli comuni e chiede che vengano immediatamente dismesse le quote azionarie di entrambe le società vendendole agli altri soci pubblici;

Acquisiti pareri favorevoli del segretario e del responsabile servizio finanziario di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;

Con voti favorevoli n. 21, astenuto n.1 (Gagliardini Giacomo), contrari nessuno, resi dai n. 22 Consiglieri presenti e votanti in forma palese

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Relazione tecnica come indicata in premessa allegata **sub 1)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di approvare, secondo le motivazioni, le modalità e la tempistica rappresentati nella predetta Relazione tecnica le seguenti risultanze:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Società	motivazioni
TERRE DEL SESIA SCARL	mantenimento della partecipazione con modifica dello statuto per escludere dall'oggetto sociale l'attività in regime di diritto privato mantenendo come oggetto esclusivo la gestione dei fondi comunitari per quel che riguarda le altre variabili rimandare di 6 mesi ogni azione in attesa dell'eventuale richiesta modifica legislativa

Azioni di razionalizzazione

Società	Azioni di razionalizzazione	motivazioni/modalità
MONTEROSA 2000 Spa	Fusione	La procedura di fusione è già stata avviata con Accordo di Programma con la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, i Comuni di Alagna e Scopello e la CC.IAA. sottoscritto il 27/3/2017. Nel corso del 2018 scadrà il contratto di concessione a privato della gestione delle sciovie. La fusione con Alpe di Mera permetterà di razionalizzare i costi e di ottimizzare i ricavi con la gestione diretta delle sciovie dell'Alpe di Mera insieme a quelle già gestite da Monterosa.
ALPE DI MERA Spa	Fusione	La procedura di fusione è già stata avviata con Accordo di Programma con la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, i Comuni di Alagna e Scopello e la CC.IAA. sottoscritto il

		<p>27/3/2017.</p> <p>Nel corso del 2018 scadrà il contratto di concessione a privato della gestione delle sciovie. La fusione con Monterosa permetterà di razionalizzare i costi con l'eliminazione di quelli relativi all'amministrazione di Mera , e di ottimizzare i ricavi con la gestione diretta delle sciovie dell'Alpe di Mera insieme a quelle già gestite da Monterosa.</p>
A.T.L. Valsesia Vercelli srl	Alienazione quote	<p>Le ATL sono promosse dalla Regione Piemonte con L.R. 14/2016. Le Province Piemontesi esercitano la funzione di promozione turistica per delega regionale riconferita a seguito del riordino con la L.R. 23/2015. Tuttavia poiché la Regione Piemonte non ha trasferito risorse per le spese di intervento (ad eccezione delle spese di personale) l'Ente in ragione delle gravi criticità di bilancio ha comunicato il recesso da ATL dal 2018. In considerazione dell'importanza dell'attività svolta da ATL in campo turistico, qualora la Regione finanzia le spese di intervento, l'Ente è intenzionato a ritirare il recesso chiedendo alla Regione Piemonte, socia di ATL Valsesia Vercelli, una revisione della disciplina delle ATL che sia compatibile con le norme del T.U. 175/2016</p>
NORDIND Spa	Liquidazione	<p>In data 13/01/2017 è stato dichiarato il fallimento della società già in liquidazione</p>
ATAP Spa	Alienazione	<p>Con precedente piano di razionalizzazione approvato nel 2016 l'Ente ha deliberato l'alienazione della società; la Provincia di Biella ha esperito un'asta congiunta cui ha aderito anche l'Unione che è andata deserta. Si ritiene di valutare nuove procedure di alienazione ad evidenza pubblica, previ futuri accordi con altri soci per evitare svendita quota di minoranza e in rapporto alle necessità e agli esiti della gara regionale per il TPL su gomma in fase di avvio da parte dell'Agenzia Regionale per la Mobilità Piemontese.</p>
ATENA SPA	Alienazione	<p>Con precedente piano di razionalizzazione approvato nel 2016 l'Ente ha deliberato la dismissione delle quote che si conferma perché servizio non strettamente connesso alle finalità istituzionali e stante la necessità di realizzare entrate certe a copertura degli accantonamenti obbligatori di cui all'art.21 del TUSP</p>
ATENA TRADING SRL	Alienazione	<p>Con precedente piano di razionalizzazione approvato nel 2016 l'Ente ha deliberato la dismissione delle quote che si conferma perché servizio non strettamente connesso alle finalità istituzionali e stante la necessità di realizzare entrate certe a copertura degli accantonamenti obbligatori di cui all'art.21 del TUSP</p>

- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Unione, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

- di demandare alla Giunta di concerto con il responsabile finanziario la predisposizione entro i termini di legge della proposta di variazione di bilancio necessaria ad ottemperare ai disposti di cui all'art. 21 del D.Lgs. 175/2016 dato atto che in sede di bilancio di previsione 2017 non sono state accantonate le somme necessarie.

Inoltre, con voti favorevoli n. 22, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi dai n. 22 Consiglieri presenti e votanti in forma palese,


DELIBERA


di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Carla Prina Cerai

IL PRESIDENTE
Pier Luigi Prino





=====

Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Carla Prina Cerai

Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Daniela Brustio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. 740

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n.267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 16/10/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16/10/2017 al 31/10/2017

Lì,

Il Segretario
Carla Prina Cerai

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 Decreto Legislativo n.267/2000)

Si certifica che la presente Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio della Comunità, senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3°Comma dell'Art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Lì,

Il Segretario
Carla Prina Cerai
